Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT
Serie L

2026/2134

28.9.2026

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2026/2134 DELLA COMMISSIONE

del 24 settembre 2026

che posticipa la data di scadenza dell'approvazione del rame granulato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi ([1]), in particolare l'articolo 14, paragrafo 5,

previa consultazione del comitato permanente sui biocidi,

considerando quanto segue:

(1) Il rame granulato è stato approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione ([2]), fatte salve le condizioni di cui all'allegato di tale regolamento.

(2) L'approvazione scade il 31 dicembre 2026. Il 24 giugno 2025 è stata presentata una domanda di rinnovo di tale approvazione in conformità dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(3) Il 24 luglio 2025 l'autorità di valutazione competente della Francia ha informato la Commissione in merito alla propria decisione, adottata a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012, secondo cui era necessaria una valutazione completa della domanda. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, l'autorità di valutazione competente è tenuta a svolgere una valutazione completa della domanda entro 365 giorni dalla sua convalida.

(4) L'autorità di valutazione competente può esigere che il richiedente fornisca dati sufficienti per effettuare la valutazione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 528/2012. In tal caso il termine di 365 giorni è sospeso per un periodo che non può superare complessivamente 180 giorni, a meno che una sospensione di durata maggiore sia giustificata dalla natura dei dati richiesti o da circostanze eccezionali.

(5) Entro 270 giorni dal ricevimento della raccomandazione dell'autorità di valutazione competente, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") è tenuta a preparare un parere sul rinnovo dell'approvazione del principio attivo e a trasmetterlo alla Commissione, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012.

(6) Il 19 marzo 2026 l'autorità di valutazione competente ha informato la Commissione del fatto che la valutazione sarebbe stata ritardata. Dalle informazioni fornite dall'autorità di valutazione competente la Commissione ha rilevato che, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è improbabile che tale autorità presenti un rapporto di valutazione per il rinnovo all'Agenzia prima della metà del 2028.

(7) Di conseguenza, per motivi che sfuggono al controllo del richiedente, è probabile che l'approvazione scada prima che sia stata presa una decisione in merito al suo rinnovo. È pertanto opportuno posticipare la data di scadenza dell'approvazione per un periodo di tempo sufficiente a consentire l'esame della domanda. Considerati i termini

([1]) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.
([2]) Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 della Commissione, del 6 luglio 2016, che approva il rame granulato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 8 (GU L 182 del 7.7.2016, pag. 4, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1094/oj).

previsti per la valutazione da parte dell'autorità di valutazione competente e per la preparazione e la trasmissione del parere da parte dell'Agenzia, come pure il tempo necessario alla Commissione per decidere se l'approvazione del rame granulato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 possa essere rinnovata, è opportuno posticipare la data di scadenza al 31 luglio 2029.

(8) Dopo il posticipo della data di scadenza dell'approvazione, il rame granulato rimane approvato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8, fatte salve le condizioni di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La data di scadenza dell'approvazione del rame granulato ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8 di cui all'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1094 è posticipata al 31 luglio 2029.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 24 settembre 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN